



**Schema di decreto legislativo n. 398
recante testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi**

Memoria

14 maggio 2026



Sommario

1. Premessa	2
2. Parte I	5
2.2 TITOLO I – IRPEF	5
2.2 TITOLO II – IRES	8
2.3 TITOLO III – Disposizioni comuni	10
2.4 TITOLO IV – Disposizioni sui rapporti internazionali	10
3. Parte III	11
3.1 TITOLO I – Disposizioni varie, transitorie e finali	11

1. Premessa

Nell'ampio progetto di riforma fiscale avviato con la Legge delega n. 11/2023, un ruolo importante è rivestito dall'opera di sistematizzazione delle norme tributarie esistenti in Testi Unici (art. 21) secondo i seguenti principi e criteri direttivi: i) puntuale individuazione delle norme vigenti ed organizzazione per settori omogenei; ii) coordinamento della normativa interna con quella unionale, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica; iii) abrogare le previsioni normative non più attuali.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è molteplice: semplificare il sistema tributario, migliorare la chiarezza e conoscibilità delle norme fiscali, assicurare la certezza dei rapporti giuridici.

Originariamente, tale opera doveva completarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Legge delega (8 agosto 2024), ma la complessità degli interventi, che hanno coinvolto una quota significativa del personale dell'Agenzia delle Entrate, ha richiesto un allungamento dei tempi di lavoro tanto che tale scadenza è stata più volte posticipata (l'ultima modifica l'ha fissata al 31 dicembre 2026).

Il testo oggetto di esame testimonia il meritevole lavoro compiuto dai tecnici; l'oggetto del lavoro non era quello di innovare la disciplina fiscale ma di procedere a una sua riorganizzazione, complessa alla luce della rilevante stratificazione normativa che distingue il fisco.

La complessità di tale attività è, altresì, accentuata dalla circostanza che è stata realizzata nella fase di attuazione della Delega fiscale; quindi, nella redazione del nuovo TUIR si è dovuto tenere conto anche delle modifiche normative introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della medesima delega¹.

¹ In particolare, come precisato nella Relazione illustrativa nella bozza si è tenuto conto delle modifiche al TUIR apportate ad opera dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi);
- decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (Revisione del regime impositivo dei redditi);
- decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 (Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto);
- decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 (Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti).

Il progetto prevede la riorganizzazione dell'intera legislazione tributaria in nove testi unici (sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro ed altri tributi indiretti, IVA, agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, adempimenti ed accertamenti, imposte sui redditi). L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione pubblica le prime bozze dei citati testi unici tra aprile e maggio 2024, per richiedere osservazioni e/o integrazioni da parte delle Associazioni di categoria ed ordini professionali.

Ad oggi, soltanto i primi sei testi unici sono stati approvati definitivamente con decreti legislativi e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, mentre è stata particolarmente laboriosa l'opera di revisione e sistematizzazione dell'attuale Testo Unico delle Imposte sui Redditi (introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e indicato più brevemente come TUIR), posto che dalla sua, lontana, emanazione è stato oggetto di circa 1.200 successive modifiche.

L'occasione ci consente di sottoporre all'attenzione delle Commissioni parlamentari le nostre riflessioni sul testo finale, ulteriori rispetto alle osservazioni già inviate all'Agenzia delle Entrate durante la fase di consultazione del 2024, nonché ricordare alcune priorità di intervento per Confindustria.

In via preliminare, sia consentito osservare come il significativo e largamente apprezzabile sforzo riformatore di questo testo rischi di essere vanificato da una prassi legislativa ormai consolidata: quella di ricorrere allo strumento del decreto-legge ovvero alle leggi annuali di bilancio — la cui struttura non si presta a emendamenti in sede parlamentare — per intervenire sulla legislazione tributaria, in luogo dei decreti legislativi, che per loro natura consentono una ponderazione più attenta e sistematica degli interventi². Una scelta dettata, di volta in volta, da esigenze di finanza pubblica o dalla necessità di rispondere con tempestività alle congiunture economiche, ma che si rivela strutturalmente incompatibile con l'obiettivo di una riforma organica e stabile del sistema fiscale.

Un esempio emblematico di tale tendenza è offerto dalla riforma dell'IRPEF — intesa come rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito — attuata attraverso disposizioni

² Ciò consentirebbe una valutazione più meditata da parte delle Commissioni parlamentari e dei soggetti istituzionali auditi dalle citate Commissioni.

inserite nelle Leggi di Bilancio 2025³ e 2026⁴, anziché mediante una revisione complessiva e unitaria del testo unico delle imposte sui redditi.

Per tali ragioni, seppure condivisibile l'obiettivo della sistematizzazione della legislazione tributaria in testi unici, una necessità più concretamente sentita dalle imprese è quella di avere un maggiore coordinamento nella prassi interpretativa di tali norme tributarie, che sempre più interessano diverse Amministrazioni pubbliche e da cui spesso deriva una mancanza di tempestivi chiarimenti applicativi.

Passando, invece, ad una analisi più puntuale del nuovo testo unico, merita osservare come siano significative le modifiche apportate rispetto alla versione previgente del 1986. Il nuovo TUIR proposto si compone, infatti, di 376 articoli (rispetto agli attuali 191) suddivisi in tre Parti, a loro volta suddivise in 8 Titoli, con annessi nove allegati⁵.

Nel merito, il testo unico è suddiviso in:

- **Parte I (artt. 1-253)**, che reca le attuali disposizioni generali dell'IRPEF, dell'IRES e delle operazioni straordinarie, cui è stato aggiunto un sostanzioso capitolo relativo ai rapporti internazionali;
- **Parte II (artt. 254-360)**, che accoglie le disposizioni dei regimi speciali e sostitutivi dell'IRPEF (es. Cedolare secca, detassazione dei premi di risultato, lavoratori impatriati e ricercatori) e dell'IRES (*Tonnage tax*, società di comodo, SIIQ, DTA, riallineamenti), la cui disciplina era in precedenza contenuta in separate discipline, non incluse nel TUIR;

³ Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

⁴ Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

⁵ Nello specifico sono previsti i seguenti allegati:

- A) Società europee cui si applica la disciplina delle operazioni fra soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea ed Elenco delle imposte europee;
- B) Definizioni ai fini dell'applicazione della imposizione minima globale (*global minimum tax*);
- C) Disciplina transitoria in tema di riduzione da attività economica sostanziale;
- D) Elenco settori per regime forfettario dei contribuenti minimi;
- E) Beni materiali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese (allegato IV della Legge di Bilancio 2026);
- F) Beni immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese (allegato V della Legge di Bilancio 2026);
- G) Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela ai fini del calcolo della deduzione maggiorata;
- H) Comuni italiani entro 20 km dal confine con la Svizzera per la disciplina dei lavoratori transfrontalieri;
- I) Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio entro 20 km dal confine con la Svizzera per la disciplina dei lavoratori transfrontalieri.

- **Parte III (artt. 361-376)** in cui sono inserite: i) disposizioni aventi carattere transitorio (es. il nuovo iperammortamento); ii) norme di interpretazione autentica (art. 374), iii) l'elenco delle norme espressamente abrogate in quanto incompatibili con quelle vigenti (art. 375).

2. Parte I

2.1 TITOLO I – IRPEF

Ulteriori dubbi sulla completezza del testo unico in esame sorgono con riguardo al riordino operato degli oneri deducibili (art. 10) e detraibili (art. 15).

In questa ottica, a titolo esemplificativo, osserviamo come all'articolo 10, comma 1, lettera e) del nuovo TUIR vengono indicate le modalità di deduzione delle **somme restituite al soggetto erogatore**, assoggettate a tassazione in anni precedenti (es. controversie di lavoro) richiamando il testo dell'articolo 150, comma 1 del DL n. 34 del 2020. Per ragioni sistematiche, stante anche l'omogeneità e la consequenzialità della disciplina, sarebbe opportuno inserire anche il comma 2 dell'articolo 150 del citato DL n. 34, ove consente al sostituto di imposta la restituzione di tali somme al netto delle ritenute operate, dietro riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute.

Si esprime apprezzamento, invece, per il chiarimento sulla riconducibilità delle **erogazioni liberali** per le popolazioni colpite da calamità naturali, effettuate per il tramite di Associazioni di categoria (art. 138, comma 14, Legge n. 388/2000) nella disciplina delle detrazioni per oneri in favore per iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni o altri enti, contenuto nella norma di interpretazione autentica (art. 374, comma 1, lettera b nuovo TUIR).

Nel testo unico è stata, altresì, puntualmente aggiornata la definizione di **familiare del contribuente ai fini delle detrazioni fiscali** (art. 12) tenendo conto delle modifiche apportate:

- dalla Legge di Bilancio 2025, con la quale il diritto alle detrazioni fiscali è stato circoscritto ai soli familiari ascendenti conviventi;
- dal terzo decreto correttivo IRPEF (articolo 1, comma 4-ter del DLGS 18 dicembre 2025, n. 192), relativamente alla nozione di familiare del dipendente, rilevante ai fini della normativa fiscale per il welfare aziendale (art. 53 del nuovo TUIR).

Sul tema, pur apprezzando il puntuale coordinamento normativo operato dall'Amministrazione finanziaria, segnaliamo la grave incertezza sul piano interpretativo

sulla normativa del 2025, sia con riferimento alla sua portata applicativa, sia con riguardo la sua entrata in vigore. Non è chiaro, infatti, se con tale modifica - applicabile retroattivamente alle prestazioni di welfare già erogate negli anni precedenti - il Legislatore abbia voluto circoscrivere il regime agevolativo dei benefit ai soli familiari conviventi con il dipendente, in contrasto con un chiarimento estensivo fornito dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 238 del 2000. Tale incertezza risulta tanto più grave ove si consideri che un'applicazione retroattiva della norma restrittiva si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento del contribuente sanciti dagli articoli 3 e 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Si auspica, pertanto, un tempestivo chiarimento dell'Amministrazione finanziaria che escluda l'applicazione retroattiva della modifica, ovvero l'inserimento di una norma di interpretazione autentica nell'articolo 374 del nuovo TUIR che ne chiarisca la portata applicativa e temporale.

Per quanto concerne i **redditi fondiari** e i **redditi di capitale**, sono state aggiornate le disposizioni del testo unico previgente per tenere conto delle modifiche in materia IMU, della rivalutazione delle rendite catastali, della riforma della previdenza complementare, nonché per sancire l'equiparazione ai Titoli di Stato dei titoli emessi da enti ed organismi internazionali, mentre nelle disposizioni speciali della Parte II sono state aggiunte le specifiche discipline dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Diversi gli aggiornamenti apportati al testo previgente con riguardo la disciplina del **reddito di lavoro dipendente** (che nel nuovo TUIR viene collocata all'articolo 53) al fine di tenere conto delle modifiche operate negli ultimi 20 anni sul trattamento fiscale delle somme, beni e servizi erogabili dal datore di lavoro ai dipendenti (cd. *Welfare* aziendale), in regime di parziale o totale esclusione da imposizione ai fini fiscali e previdenziali.

Merita segnalare che, per completare il panorama del reddito di lavoro dipendente, occorre tenere conto anche delle misure specifiche collocate nelle:

- disposizioni speciali, di cui alla Parte II, articoli da 255 a 300 (es. Premi di risultato, lavoratori impatriati, mance al personale alberghiero, lavoratori frontalieri, ecc.);
- disposizioni interpretative, di cui alla Parte III, articolo 374, lettere da c) a h), (es. I requisiti che devono essere sussistere contemporaneamente per qualificare un lavoratore come trasfertista ai fini fiscali, ovvero la possibilità di applicare misure di favore anche alle forme di welfare aziendali previsto da CCNL, in aggiunta a quanto stabilito dai contratti o regolamenti aziendali).

Tale sistematizzazione del reddito di lavoro dipendente ci consente di fare qualche riflessione di carattere generale su tale categoria reddituale.

In primis non possiamo sottacere come dopo circa 30 anni dall’emanazione del previgente TUIR è stata operata una riorganizzazione delle frammentate normative che interessano tale categoria, ma non si è operato, allo stesso modo, un aggiornamento al **tasso di inflazione** dei valori nominali delle voci che non concorrono a formare il reddito imponibile, fermi alla data di adozione dell’euro (1999).

Sollewa, inoltre, qualche perplessità la scelta di suddividere la disciplina della medesima categoria reddituale in tre parti differenti del TUIR; tale scelta non sembra garantire una maggiore chiarezza e comprensione della normativa fiscale nei contribuenti.

Peraltro, come già accennato, l’inserimento nel Testo Unico di misure fiscali a carattere temporaneo (es. innalzamento del limite di non imponibilità per i benefit di modesto valore erogabili a dipendenti con o senza figli ovvero del limite annuale di premio di risultato assoggettabile a tassazione sostitutiva) se, da un lato, è apprezzabile perché evita la frammentazione di tali discipline ed eccessivi rimandi a diverse fonti normative, dall’altro, però, richiama l’attenzione sulla necessità di dover incidere periodicamente sul testo unico, al fine di “aggiornare” le relative discipline con le novità fiscali sopraggiunte.

Segnaliamo che le medesime considerazioni valgono per gli interventi normativi non aventi carattere di definitività non incluse nella nuova versione del TUIR in quanto la loro efficacia termina prima del 1° gennaio 2027 (entrata in vigore del nuovo TUIR), quali, ad esempio, le disposizioni fiscali di favore per gli utili distribuiti ai dipendenti di cui all’articolo 6 della Legge n. 76/2025 (in vigore per le erogazioni effettuate entro il 31 dicembre 2026).

Ulteriori incertezze di riscontrano nelle norme di tassazione delle **auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti**, recentemente modificate con la Legge di Bilancio 2025. Infatti, nel testo in esame è completamente assente la disciplina transitoria e di salvaguardia introdotta dal DL Bollette (art. 6, co. 2-*bis* DL n 19/2025) che definisce il trattamento fiscale per le assegnazioni in essere alla data di approvazione della Legge di Bilancio 2025.

Si propone di colmare tale lacuna mediante l’inserimento di una norma di coordinamento nell’articolo 374 del nuovo TUIR (norme di interpretazione autentica), ovvero nelle disposizioni transitorie della Parte III, che riproduca il contenuto del citato art. 6, co. 2-*bis* del DL n. 19/2025, così da assicurare continuità applicativa della disciplina di salvaguardia vigente. In assenza di tale intervento, i sostituti di imposta si troverebbero in una situazione di incertezza normativa incompatibile con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici che il nuovo TUIR si prefigge di garantire. L’alternativa di posticipare l’entrata in vigore della nuova disciplina al periodo di imposta 2027, pur apprezzabile nella sostanza, configurerebbe un intervento innovativo in contrasto con i principi della Legge delega.

L'occasione ci è utile, inoltre, per sottoporre all'attenzione del Parlamento la richiesta, da parte delle imprese industriali, di intervenire nuovamente sulla disciplina fiscale del settore delle auto aziendali, al fine di chiarire il trattamento fiscale di alcune fattispecie non espressamente regolamentate (es. auto immatricolate nel 2024, riassegnate ad un nuovo dipendente dopo il 30 giugno 2025), nonché di risolvere alcuni dubbi operativi sorti dopo la pubblicazione di recenti documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate (es. ricariche elettriche).

Sempre nell'ottica di interventi *de iure condendo*, che esulano dal TUIR in commento ma che contribuirebbero ad assicurare maggiori certezze nei contribuenti, segnaliamo l'opportunità di introdurre una norma di interpretazione autentica (eventualmente da inserire nel nuovo articolo 374) che confermi il regime di **non imponibilità dei servizi di baby sitting**, a prescindere se tali servizi siano resi dal datore tramite soggetti terzi, sia qualora siano sostenuti direttamente dai lavoratori e rimborsati dal datore di lavoro. Ciò permetterebbe di superare l'orientamento di prassi volto ad assoggettare a tassazione tali servizi quando oggetto di rimborso monetario, espresso dall'Amministrazione finanziaria da ultimo nella risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-04809 del 15 dicembre 2025.

Con riguardo, invece, al regime di tassazione sostitutiva dei **premi di risultato** (collocati nel nuovo articolo 258), a nostro avviso sussistono delle incertezze nella formulazione del testo. In particolare, il rinvio operato al comma 10 alla originaria disciplina di detassazione della Legge di Bilancio 2016 (articolo 1, commi da 182 a 189 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), sembra inutile posto che tale disciplina è stata assorbita nel nuovo articolo e sembra più corretto richiamare le disposizioni dei "precedenti commi", in linea con l'obiettivo di sistematizzazione fiscale.

Parimenti, potrebbe costituire una semplificazione riunire in un unico capo le diverse discipline speciali di **attrazione fiscale** di persone fisiche dall'estero (lavoratori impatriati, ricercatori e dottori rientrati dall'estero, imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, redditi da pensione da fonte estera) oggi distinte in differenti capi della Parte II.

2.1 TITOLO II – IRES

Anche il pregevole lavoro di riorganizzazione delle norme di determinazione del reddito delle società nel nuovo TUIR risente dei limiti già segnalati in precedenza, dovuti alla scadenza temporale dell'opera di aggiornamento, nonché ad alcune incertezze nella distinzione operata fra disposizioni permanenti e transitorie.

In relazione al regime di esenzione previsto per **dividendi e partecipazioni**, ad esempio, dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026, il recente DL 38/2026 è nuovamente intervenuto sul tema, abrogando il comma 1.1 dell'art. 96 del nuovo TUIR (requisiti aggiuntivi PEX) e, dunque, ripristinando l'estensione dell'esenzione PEX alle

plusvalenze su strumenti finanziari simili alle azioni e contratti di associazione in partecipazione, alle stesse condizioni del comma 1, senza condizioni aggiuntive. Questo intervento di urgenza, emanato mentre il TUIR era ancora in fase di parere parlamentare, ha complicato il quadro: alcune disposizioni del DL 38/2026 modificano norme del "vecchio" DPR 917/1986 che sono già state trasfuse nel nuovo TUIR, creando un disallineamento tra i due testi.

Allo stesso modo, l'articolo 98 del nuovo TUIR (Dividendi e interessi) non tiene conto delle modifiche apportate dal DL n. 38, in particolare dell'abrogazione della soglia minima di partecipazione nel capitale della società controllata per poter beneficiare del regime PEX.

Il TUIR nella sua versione definitiva dovrebbe recepire queste correzioni in modo stabile.

Vale la pena, inoltre, segnalare che l'articolo 97, in materia di **sopravvenienze attive**, aggiorna i rinvii alle procedure concorsuali di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 con i corrispondenti istituti contenuti nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al DLGS n. 14/2019.

Con riguardo la disciplina degli **ammortamenti fiscali** (art. 111, ex art. 102 del previgente TUIR) osserviamo come dai commi da 3 a 7 viene riportata la disciplina speciale di deduzione delle quote di ammortamento per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio di beni della Legge n. 197/2022.

Posto che tale agevolazione si applica soltanto per il periodo di imposta 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta, come indicato in precedenza per analoghe misure di carattere temporaneo in materia IRPEF, sarebbe stato preferibile collocare tali disposizioni nella Parte III tra le disposizioni transitorie, se non addirittura espunto dal testo per inserirlo nel prossimo Testo unico delle agevolazioni.

L'articolo 104 (**spese per prestazioni di lavoro**) contiene ora anche la disciplina relativa alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni che, tuttavia, come noto, è stata prorogata alle assunzioni di personale dipendente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e ai due successivi. Si tratta, quindi, anche in questo caso, di una norma che non ha carattere strutturale e per la quale andrebbe valutata l'opportunità di inserirla in questo contesto, ovvero di collocarla nella Parte III tra le norme transitorie. Appare, invece, condividibile la scelta di avere raccolto nel medesimo articolo sull'ammortamento dei beni mobili anche le disposizioni specifiche per i beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate (ex art. 102-*bis* del previgente TUIR).

In merito all'articolo 112 (**ammortamento dei beni immateriali**), dal comma 5 viene riportata la disciplina della deducibilità fiscale differita di determinati componenti negativi che avevano generato attività per imposte anticipate (DTA). Si tratta anche in questo caso di

una misura temporanea, oltre che speciale. Si potrebbe valutare la possibilità di inserirla tra le disposizioni speciali.

Infine, nell'articolo 118 (norme generali sui **componenti del reddito d'impresa**) viene fatta confluire la disciplina contenuta nell'articolo 6 del DL n. 146/2021 relativa alla disciplina del *patent box*.

In merito agli effetti della **interruzione della tassazione di gruppo** si evidenzia che agli articoli 132 e 144 si continua a prevedere la ripresa a tassazione dei maggiori interessi dedotti nel triennio precedente per l'esclusione delle partecipazioni consolidate dal meccanismo del prorata patrimoniale, sebbene quest'ultima risulti abrogata dall'articolo 1, comma 33 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si tratta di un errore di coordinamento di notevole rilievo sistematico: il richiamo a un istituto soppresso da quasi vent'anni è suscettibile di generare incertezza interpretativa in sede applicativa. Si propone pertanto di espungere dagli articoli 132 e 144 ogni riferimento al meccanismo del prorata patrimoniale, sostituendolo con una formulazione coerente con l'attuale assetto normativo.

2.3 TITOLO III – Disposizioni comuni

Il Legislatore ha collocato in questa sezione del nuovo TUIR la disciplina fiscale che regola le operazioni straordinarie e di liquidazione volontaria, sostanzialmente analoghe alle disposizioni del previgente TUIR, nonché altre misure di carattere generale (art. 168, limite di deduzione delle spese per auto aziendali).

Con l'occasione del processo di riorganizzazione della legislazione fiscale, analogamente a quanto indicato per il reddito di lavoro dipendente, come riflessioni *de iure condendo*, segnaliamo l'opportunità di aggiornare i predetti **limiti di deducibilità** dei costi delle vetture aziendali, fermi ai valori del 1999, perché l'incremento del tasso di inflazione ha sostanzialmente eroso la quota dei costi dell'investimento nel settore *automotive* recuperabile dalle imprese.

2.4 TITOLO IV – Disposizioni sui rapporti internazionali

Con riferimento alla sezione che accoglie misure di interesse per la fiscalità internazionale, sul piano sostanziale⁶, merita evidenziare che l'articolo 186 (recante le disposizioni in materia di società estere controllate, cd. CFC) presenta un errore di coordinamento con la nuova disciplina degli **interpelli** introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera n) del DLGS n. 219 del 2023. Infatti, la disposizione erroneamente continua a riconoscere alla generalità dei

⁶ Come evidenziato da Assonime nella risposta alla consultazione pubblica del 13 marzo 2024.

contribuenti la facoltà di presentare l'interpello probatorio, mentre con le citate modifiche del 2023 il ricorso a tale strumento è stato circoscritto ai soli soggetti in *cooperative compliance*.

Un'altra imposta su cui si ritiene necessario un ripensamento è l'imposta sui servizi digitali (c.d. "*web tax*"). Si tratta, difatti, di un tributo con un gettito atteso contenuto a fronte del quale, tuttavia, è richiesta un'elevata mole di adempimenti a carico delle imprese, anche laddove realizzassero un ammontare esiguo di ricavi derivante da attività digitali. A ciò si aggiunga che il governo USA ha più volte espresso la volontà di introdurre misure ritorsive verso quei paesi – come l'Italia – che hanno introdotto simili forme di tassazione dei servizi digitali. Pur trattandosi di una riflessione de iure condendo che esula dall'ambito compilativo del presente TUIR, si segnala l'opportunità di valutare, nelle sedi istituzionali competenti, l'abrogazione della *web tax* italiana, in attesa di una soluzione concordata a livello europeo o nell'ambito del quadro OCSE/G20.

3. Parte III

3.1 TITOLO I – Disposizioni varie, transitorie e finali

Rispetto alla precedente bozza in consultazione del 2024, una rilevante novità è la creazione di una sezione del documento per raccogliere una serie di norme di non facile collocazione nelle precedenti parti.

Pur apprezzando tale sforzo di aggiornamento operato dall'Amministrazione finanziaria, non possiamo sottacere come il risultato sollevi ancora qualche dubbio sulla chiarezza e trasparenza per il contribuente del nuovo TUIR.

Non si comprende, ad esempio, perché collocare l'articolo 363 che prevede a regime la deduzione dell'IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito dei professionisti in questa Parte III destinata alle misure transitorie, in luogo della sua naturale collocazione nella Parte I generale. Si propone pertanto di trasferire l'articolo 363 nella Parte I del nuovo TUIR, nell'ambito delle disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa, al fine di garantire una più chiara e accessibile lettura della normativa per il contribuente.

Al contempo nell'articolo 364 del nuovo TUIR viene riportata la disciplina dell'iperammortamento con una formulazione in cui viene menzionata la produzione dei beni agevolati nei paesi UE (cd. *Made in EU*) quale condizione per accedere al beneficio fiscale; tale vincolo era presente nel testo originale della Legge di Bilancio 2026, sebbene tale condizione sia stata eliminata successivamente. Tale errore materiale è di particolare gravità: l'inserimento nel testo definitivo del TUIR di una condizione di accesso al beneficio già abrogata è suscettibile di generare incertezza applicativa e potenziale contenzioso. Si chiede pertanto la correzione della formulazione dell'articolo 364 prima dell'approvazione definitiva del decreto. Resta, infine, il dubbio sull'effettiva utilità di collocare nel TUIR regimi



agevolativi di carattere temporaneo, per i quali sarebbe preferibile la collocazione nel futuro Testo Unico delle agevolazioni.

Di contro, appare apprezzabile la scelta di riassumere in una unica norma (art. 374), i vari interventi di interpretazioni autentica di normative sia con riferimento all'IRPEF (già menzionate in precedenza), sia con riguardo all'IRES⁷.

⁷ A titolo meramente esemplificativo, ricordiamo fra le altre, quelle concernenti le svalutazioni contabili di crediti di modesto ammontare (lettera g), deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili che non costituiscono fabbricati strumentali o merce.